



DETERMINAZIONE N.RO 71 DEL 30 MAGGIO 2017

IL DIRETTORE

Premesso che:

- al 30.4.2014 la dipendente dell'ACU assunta in data 1 agosto 1973, ha cessato il servizio;
- successivamente alla corresponsione del TFR è emerso che l'ufficio non ha calcolato quanto previsto dall'art. 6 commi 3 e 4 del CCNL comparto Enti pubblici, siglato il 18 febbraio 2009 con validità per il biennio economico 2008/2009 (art. 6 comma 3 *“l'indennità di Ente è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del TFR, in aggiunta alle voci retributive di cui all'art. 4 comma 1 del CCNQ del 29/7/2009”*); comma 3 *“per effetto di quanto previsto al comma 3, un importo, pari al 6,91% del valore delle indennità di Ente effettivamente corrisposte in ciascun anno, è posto annualmente a carico del Fondo per il trattamento accessorio di cui all'art. 36 del 31.12.2007”*);
- si è pertanto proceduto ad un ricalcolo delle somme spettanti relativamente agli anni 2008/2009/2010/2011/2012/2013 e 2014, che risulta essere pari ad € 1.156,34 (€ 182,58:12x76mesi);

Preso atto che nel Fondo di tali anni vi era capienza;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di autorizzare la corresponsione della somma di € 1.156,34 alla dipendente cessata Rubino a titolo di saldo delle spettanze a titolo di TFR.

La somma verrà imputata nella voce B9, costi del personale, del Budget 2017.

Il Direttore

Dott.ssa Maddalena Valli